



CAPITOLATO TECNICO

**SERVIZIO DI TESORERIA PER IL GESTORE DEL
MERCATO ELETTRICO S.p.A.**

INDICE

PREMESSA	3
CAPITOLO 1.....	6
Specifiche tecniche ed operative di fornitura del servizio di tesoreria per il mercato elettrico e la piattaforma conti energia	6
1.1 Servizio di regolazione dei pagamenti	6
1.1.1. Deposito Infruttifero.....	8
1.2 Servizio di gestione delle garanzie finanziarie.....	9
1.2.1. Gestione periodo transitorio	15
CAPITOLO 2.....	18
Modalità tecniche ed operative di fornitura del servizio di tesoreria per i mercati per l'ambiente - Servizio di regolazione dei pagamenti.....	18
CAPITOLO 3.....	21
Modalità tecniche ed operative di fornitura del servizio di tesoreria inerente le attività di gestione corrente aziendale extra-mercato - Servizio di regolazione dei pagamenti.....	21
CAPITOLO 4.....	27
Modalità tecniche comuni.....	27

PREMESSA

Ai fini del presente capitolato, si rinvia, ove non diversamente specificato, alle definizioni di cui al Testo integrato della disciplina del mercato elettrico approvata con D.M. 19 dicembre 2003, come da ultimo modificato ed integrato con D.M. del 17 settembre 2008, nonché alle definizioni di cui al Regolamento della Piattaforma dei conti energia a termine, alle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica ed al Regolamento delle unità di emissione dei gas a effetto serra, consultabili sul sito internet del Gestore del mercato elettrico S.p.A. www.mercatoelettrico.org.

Nel presente documento sono definite le modalità tecniche ed operative secondo le quali l'istituto di credito o finanziario, affidatario del servizio di Tesoreria per:

- il Mercato Elettrico e la Piattaforma Conti Energia;
- il Mercato dei Certificati Verdi, il Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica ed il Mercato delle Unità di Emissione (nel seguito, ove non diversamente specificato, congiuntamente definiti Mercati per l'Ambiente);
- la gestione corrente aziendale extra-mercato;

(di seguito "Prestatore"), è tenuto alla prestazione dei servizi affidati.

Resta inteso che il Prestatore deve essere iscritto all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e deve presentare un rating di lungo termine non inferiore ad A- della scala *Standard & Poor's* o *Fitch* ovvero ad A3 di *Moody's Investor Service*.

Il servizio di tesoreria consta del servizio di regolazione dei pagamenti e del servizio di gestione delle garanzie finanziarie, come dettagliatamente descritto nel presente documento.

Ai fini dello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti, nell'ambito del servizio di Tesoreria, il Prestatore apre n. 6 (sei) conti correnti intestati al GME, denominati in euro e provvisti delle funzionalità del servizio Remote Banking, come da seguente specifica:

- A. n. 1 conto corrente bancario per il Mercato Elettrico e per la Piattaforma Conti Energia;
- B. n. 1 conto corrente bancario per i depositi cauzionali infruttiferi per il Mercato Elettrico e per la Piattaforma Conti Energia;

- C. n. 1 conto corrente bancario per il Mercato delle Unità di Emissione;
- D. n. 1 conto corrente bancario per il Mercato dei Certificati Verdi;
- E. n. 1 conto corrente bancario per il Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica;
- F. n. 1 conto corrente bancario per la gestione corrente aziendale extra-mercato.

Inoltre, il Prestatore si impegna in caso di specifica richiesta del GME, in occasione dell'avvio di un nuovo mercato, ad attivare numero 2 (*due*) conti correnti intestati al GME stesso e denominati in Euro, aventi medesime caratteristiche di gestione di cui al successivo paragrafo 1.1 del Capitolo 1, nonché ad attivare il servizio di tesoreria della medesima tipologia di quello descritto al successivo paragrafo 1.2 del Capitolo 1.

La remunerazione di tali servizi eventuali è da intendersi ricompresa nel corrispettivo offerto, risultante dall'aggiudicazione.

Tutti i conti correnti non devono prevedere spese di alcun tipo né per la tenuta del conto, né per i movimenti né per qualsivoglia altra causale fatta eccezione per l'imposta di bollo dovuta per legge.

Ciascun conto corrente – salvo quello espressamente infruttifero di cui alla precedente lettera B - andrà remunerato trimestralmente al tasso Euribor a un mese base 365 calcolato come media delle quotazioni di tale indicatore per ciascun giorno del mese di riferimento, al quale andranno detratti 10 *basis points*.

Parimenti, nessuna spesa aggiuntiva sarà addebitata per il complesso delle attività di gestione delle garanzie finanziarie, ivi compresa l'attività di escussione, descritta nel presente capitolato.

A titolo indicativo si segnala che per i primi 6 (sei) mesi del 2008 la giacenza media su tali conti è stata complessivamente pari ad € 91.084.828,87 (novantunomilioniottantaquattromilaottocentoventotto/87) ed il numero di movimenti complessivamente pari a 2.097 (duemilanovantasette).

TABELLA RIEPILOGATIVA CONSISTENZA MEDIA - MOVIMENTAZIONI I° SEMESTRE 2008

SPECIFICA CONTI CORRENTI BANCARI	CONSISTENZA MEDIA I°	N. MOVIMENTI I°
	SEMI. 2008	SEMI. 2008
A. conto corrente bancario Mercato Elettrico - Piattaforma Conti Energia	€ 43.938.494,59	369
B. conto corrente bancario depositi cauzionali infruttiferi Mercato Elettrico - Piattaforma Conti Energia	€ 24.863.542,94	60
C. conto corrente bancario Mercato delle Unità di Emissione	€ 222.333,01	16
D. conto corrente bancario Mercato dei Certificati Verdi	€ 5.739.754,04	301
E. conto corrente bancario Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica	€ 3.215.810,71	347
F. conto corrente bancario gestione corrente aziendale extra - mercato	€ 13.104.893,58	1.004
TOTALI	€ 91.084.828,87	2.097

Si evidenzia che al 30 giugno 2008 il numero di operatori sul Mercato Elettrico era di 138 (centotrentotto) e su PCE di 123 (centoventitre) e che fin dall'avvio dell'operatività della Borsa Elettrica non è mai stato necessario procedere all'escussione di fideiussioni.

CAPITOLO 1

Specifiche tecniche ed operative di fornitura del servizio di tesoreria per il mercato elettrico e la piattaforma conti energia

1.1 Servizio di regolazione dei pagamenti

1. Il servizio di regolazione dei pagamenti da svolgersi con riferimento al conto corrente di cui alla precedente lettera A. delle Premesse, dovrà essere costituito dalle seguenti attività:
 - a) ricezione dei pagamenti disposti dagli operatori debitori;
 - b) effettuazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori;
 - c) comunicazione al GME dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sui conti intestati al GME e denominati in Euro.
2. Il Prestatore accredita sui conti intestati al GME i pagamenti ricevuti dagli operatori debitori, con valuta pari a quella del giorno di ricevimento, e ne dà comunicazione al GME stesso, mediante la messa a disposizione, in tempo reale, dei dati attraverso il servizio Remote Banking.
3. Nel giorno in cui è prevista la ricezione dei pagamenti da parte degli operatori debitori (attualmente il 15° giorno lavorativo di ciascun mese e comunque modificabile a discrezione del GME) il Prestatore si impegna a monitorare i flussi in entrata ed in particolare a garantire l'effettivo accredito e la relativa visualizzazione per il GME entro la giornata sia dei BIR o strumento equipollente regolarmente disposti entro le ore 16,30 del medesimo giorno sia dei bonifici ordinari regolarmente disposti con valuta e disponibilità pari al giorno in questione.
4. Nel giorno in cui è prevista l'effettuazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori (attualmente il 16° giorno lavorativo di ciascun mese e comunque modificabile a discrezione del GME), il Prestatore si impegna a monitorare gli eventuali bonifici in

entrata residui ancora non pervenuti dagli operatori debitori ed in particolare a garantire il loro accredito e la relativa visualizzazione per il GME entro le ore 12,00 qualora regolarmente disposti tramite BIR o strumento equipollente entro le ore 10,30.

5. Le disposizioni di pagamento sono effettuate dal GME (entro le ore 15,00 per gli operatori nazionali ed entro le ore 13,00 per gli operatori esteri) mediante l'invio, attraverso il Servizio Remote Banking, di files in formato txt conformi al tracciato record fornito dal Prestatore e contenenti, con riferimento a ciascun ordine di pagamento a favore degli operatori creditori, almeno i seguenti dati ed informazioni relativi a ciascun operatore:
- denominazione o ragione sociale;
 - coordinate bancarie (ABI, CAB, n ° C/C, ovvero BIC, IBAN, BIBAN);
 - ammontare del pagamento da effettuare a valere sui conti;
 - valuta del pagamento.

Sulla base di tali disposizioni il Prestatore effettua i pagamenti e ne dà comunicazione al GME. La valuta da applicare è quella del giorno di disposizione del pagamento, salvo diversa specifica indicazione da parte del GME.

6. I pagamenti sono effettuati dal Prestatore senza limitazione d'importo, sulla base dei dati e delle informazioni contenute nei files di cui al precedente punto 5, entro 90 minuti dalla ricezione dei files stessi, con le seguenti modalità:
- *per gli operatori nazionali*, BIR o strumento equipollente (come ad esempio bonifico urgente);
 - *per gli operatori esteri*, BOE o strumento equipollente.

Resta inteso che qualora il Prestatore non effettui i pagamenti entro i termini stabiliti, la valuta da applicare al beneficiario è quella indicata dal GME.

In caso di ritardo negli accrediti oltre le ore 9,00 del giorno successivo a quello di cui al precedente punto 3 oppure superiore a 30 minuti rispetto alle tempistiche previste al precedente punto 4, oppure in caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti superiore a 60 minuti rispetto al termine indicato al punto 6, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

7. La comunicazione delle informazioni relative ai pagamenti eseguiti, è effettuata dal Prestatore mediante la messa a disposizione, in tempo reale, dei dati relativi a ciascun pagamento attraverso il Servizio Remote Banking.

I dati sono i seguenti:

- denominazione o ragione sociale del beneficiario;
- ammontare del pagamento effettuato a favore del beneficiario a valere sui conti;
- valuta del pagamento;
- data di esecuzione del pagamento.

Per il conto corrente in oggetto il Prestatore si impegna a fornire l'aggiornamento in tempo reale dei movimenti sul sistema di Remote Banking, contestualmente alla ricezione dei flussi sui propri sistemi informatici, sia in entrata che in uscita.

1.1.1. Deposito Infruttifero

Al fine di consentire da parte degli operatori l'effettuazione di bonifici bancari a favore del GME di somme a titolo di deposito infruttifero, ai sensi dell'art 84 comma 84.14 del Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico (di seguito "Disciplina", approvato con D.M. del 19 dicembre 2003 come da ultimo modificato e integrato con D.M. 17 settembre 2008), ovvero ai sensi dell'Articolo 57, comma 57.11 del Regolamento della Piattaforma dei conti energia a termine - di cui all'art.17 dell'allegato A alla delibera 111/06 dell'autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modifiche e integrazioni - positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas con determinazione del 7 febbraio 2007 come successivamente modificato e integrato (di seguito "Regolamento PCE") entrambi disponibili sul sito del GME www.mercatoelettrico.org, il Prestatore apre presso di sé un conto infruttifero intestato al GME denominato in euro di cui alla precedente lettera B delle Premesse. L'eventuale restituzione delle somme come sopra bonificate da parte degli Operatori avverrà a seguito di specifica disposizione impartita da GME.

Qualora un operatore versi presso il Prestatore una somma a titolo di deposito infruttifero, il Prestatore ne dà comunicazione al GME in tempo reale, e comunque entro il giorno di ricezione del deposito a garanzia da parte dell'operatore, mediante la messa a disposizione

dei dati, ricevuti nel sistema informatico del Prestatore, attraverso il servizio Remote Banking, relativi al deposito ricevuto. I dati sono i seguenti:

- denominazione o ragione sociale dell'operatore;
- ammontare del deposito a garanzia;
- valuta del versamento del deposito;
- causale del versamento;
- data di contabilizzazione del deposito a garanzia

Nel caso in cui la comunicazione dell'avvenuto versamento sia ritardata rispetto al termine indicato, da ritenere perentorio, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

Per il conto corrente in oggetto il Prestatore si impegna a fornire l'aggiornamento in tempo reale dei movimenti sul sistema di Remote Banking, contestualmente alla ricezione dei flussi sui propri sistemi informatici, sia in entrata che in uscita.

1.2 Servizio di gestione delle garanzie finanziarie

Il servizio di gestione delle garanzie finanziarie dovrà essere costituito dalle seguenti attività:

- a) verifica delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
 - b) comunicazione al GME, con riferimento a ciascun operatore, dell'ammontare garantito e del termine di validità ed efficacia delle fideiussioni nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
 - c) custodia delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
 - d) escussione delle fideiussioni prestate a favore del GME, in nome e per conto del GME stesso.
1. Alla presentazione della fideiussione da parte di un operatore, il Prestatore, entro il giorno lavorativo successivo:

- a) verifica che la fideiussione sia stata effettivamente emessa da un istituto bancario iscritto all'albo di cui al articolo 13 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n.385 e che presenti un *rating* di lungo termine, attribuito da almeno una delle seguenti società: *Standard & Poor's Rating Services*, *Moody's Investor Service* e *Fitch*.

Detto rating non deve essere inferiore a:

- i) A- della scala *Standard & Poor's* o *Fitch* ovvero ad A3 di *Moody's Investor Service* per le fideiussioni prestate ai sensi dell'Articolo 83, commi 83.2 e 83.3 della Disciplina;
- ii) BBB- della scala *Standard & Poor's* o *Fitch* ovvero a BAA3 di *Moody's Investor Service* per le fideiussioni prestate ai sensi dell'Articolo 56, comma 56.1 del Regolamento della PCE;

- b) verifica che, qualora l'istituto bancario, sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2 del cod. civ., non soddisfi i requisiti di cui alla precedente lettera a), la fideiussione rilasciata dall'istituto stesso sia corredata da una dichiarazione resa dalla società controllante che soddisfi i requisiti di cui alla precedente lettera a).

- c) verifica la completezza e la conformità della fideiussione al modello Allegato 3 della Disciplina, per le fideiussioni rilasciate ai sensi dell'articolo 83, comma 83.2 della Disciplina medesima; ovvero al modello Allegato 3 del Regolamento PCE, per le fideiussioni rilasciate ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento PCE stesso; ovvero al modello Allegato 5 della Disciplina, per le fideiussioni integrate rilasciate ai sensi dell'articolo 83, comma 83.3 della Disciplina; e che l'eventuale dichiarazione resa dalla società controllante attesti quanto previsto all'articolo 83, comma 83.5, lettere a) e b), della Disciplina ovvero dell'Articolo 56, comma 56.2, lettere a) e b) del Regolamento PCE.

Il Prestatore, effettuata la verifica della fideiussione e della dichiarazione della società controllante, provvede, entro il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della fideiussione, a comunicarne l'esito all'operatore e al GME: *nel caso di esito positivo*, mediante l'invio, attraverso messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, entro le ore 17,00, di due *files*, uno in

formato xls contenente, con riferimento all'operatore che ha presentato la fideiussione, i seguenti dati ed informazioni:

- denominazione o ragione sociale;
- istituto fideiubente;
- dati identificativi del documento di fideiussione (almeno n. protocollo e data ed eventualmente altri riferimenti utili);
- ammontare garantito dalla fideiussione, con il dettaglio delle voci di cui alle lettere i), ii) e iii) del modello di fideiussione;
- periodo di validità della fideiussione;
- note;

l'altro, in formato pdf, contenente copia della garanzia pervenuta;

nel caso di esito negativo, mediante trasmissione a mezzo telefacsimile di copia della comunicazione di esito negativo.

Nel caso di ritardo nella comunicazione dell'esito positivo superiore a 60 minuti rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

2. Il Prestatore verifica che, durante il periodo di validità della fideiussione, gli istituti bancari garanti, ovvero la società inizialmente controllante di cui al precedente punto 1, lettera b), mantengano i requisiti richiesti per il rilascio della fideiussione stessa e, in caso di perdita di uno o più requisiti, ne dà comunicazione al GME e all'operatore. La comunicazione è effettuata dal Prestatore nei confronti del GME, mediante invio tempestivo, e comunque non oltre 2 (due) giorni dal verificarsi dell'evento, di messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento all'indirizzo e-mail del GME. La comunicazione riporta i seguenti dati ed informazioni relativi all'istituto di credito interessato:

- denominazione o ragione sociale;
- requisito per il rilascio della fideiussione che è venuto meno;
- data in cui il requisito è venuto meno;
- fideiussioni rilasciate dall'istituto di credito interessato e indicazione dell'operatore garantito.

La comunicazione è effettuata, altresì, nei confronti dell'operatore mediante invio tempestivo e, comunque, non oltre 2 (due) giorni dal verificarsi dell'evento a mezzo raccomandata A.R. e deve contenere i dati relativi alle fideiussioni rilasciate all'operatore stesso.

Il GME comunica al Prestatore l'informazione di cui all'art. 83 comma 83.5 lettera a) della Disciplina ovvero dell'art. 56 comma 56.2 lettera a) del Regolamento PCE relativa alla perdita del controllo da parte della società controllante.

Il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro per ogni circostanza di ritardo nell'effettuazione della comunicazione superiore a 1 giorno rispetto al predetto termine di 2 (due) giorni. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

Il Prestatore deve inoltre trasmettere una comunicazione mensile al GME, entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, mediante invio di messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento all'indirizzo *e-mail* del GME, nella quale attesta che nessun istituto fideiubente ha perso i requisiti presenti all'atto della presentazione della fideiussione.

Il Prestatore deve altresì trasmettere, con comunicazione mensile entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, mediante invio di messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento all'indirizzo *e-mail* del GME, apposito foglio elettronico in formato xls in cui siano riepilogate le informazioni in merito al complesso delle garanzie fideiussorie in essere a favore del GME e nell'interesse di tutti gli operatori dei mercati gestiti dal GME, contenente almeno le seguenti informazioni:

- denominazione o ragione sociale dell'operatore nell'interesse del quale è stata rilasciata la fideiussione;
- istituto fideiubente;
- dati identificativi del documento di fideiussione (almeno n. protocollo e data ed eventualmente altri riferimenti utili);
- ammontare garantito dalla fideiussione, con il dettaglio delle voci di cui alle lettere i), ii) e iii) del modello di fideiussione;
- periodo di validità della fideiussione;
- note.

Nel caso in cui le comunicazioni mensili suddette avvengano con un ritardo superiore a 2 giorni lavorativi, rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

3. Nel caso in cui un operatore richieda la modifica dell'ammontare garantito ovvero dei termini di validità ed efficacia della fideiussione, presentando al Prestatore una lettera di aggiornamento, il Prestatore verifica la conformità della stessa al modello Allegato 4 della Disciplina, in caso di aggiornamento della fideiussione rilasciata ai sensi dell'articolo 83, comma 83.2 della Disciplina medesima; ovvero al modello Allegato 4 del Regolamento PCE, per le fideiussioni rilasciate ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento PCE stesso; ovvero al modello Allegato 6 della Disciplina, per le fideiussioni integrate rilasciate ai sensi dell'articolo 83, comma 83.3 della Disciplina; e provvede a comunicarne l'esito sia al GME che all'operatore entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la lettera di aggiornamento è presentata. La comunicazione è effettuata dal Prestatore nel seguente modo:

I. *nel caso di aggiornamento con esito positivo*, mediante l'invio, attraverso messaggio di posta elettronica, entro le ore 17,00, di un *file*, in formato xls contenente, con riferimento all'operatore che ha presentato la fideiussione, i seguenti dati ed informazioni:

- denominazione o ragione sociale;
- istituto fideiubente;
- dati identificativi del documento di fideiussione aggiornato (almeno n. protocollo e data ed eventualmente altri riferimenti utili);
- ammontare garantito dalla fideiussione a seguito della lettera di aggiornamento, con il dettaglio delle voci di cui alle lettere i), ii) e iii) del modello di fideiussione;
- periodo di validità della fideiussione a seguito della lettera di aggiornamento;
- note;

II. *nel caso di aggiornamento con esito negativo*, mediante trasmissione a mezzo telefacsimile di copia della comunicazione di esito negativo inviata all'operatore e al GME.

Nei casi di riduzione dell'ammontare garantito o anticipo della scadenza, il Prestatore deve richiedere, mediante invio di messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento all'indirizzo e-mail del GME, il benestare all'accettazione della lettera di aggiornamento.

4. Il Prestatore, entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta del GME, provvede ad escutere, in nome e per conto del GME, e secondo la prassi e gli usi del settore bancario e creditizio, la fideiussione prestata a favore del GME stesso.

Tale richiesta è effettuata dal GME mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via tele facsimile.

La richiesta riporta i seguenti dati ed informazioni relativi alla fideiussione interessata:

- denominazione o ragione sociale dell'istituto fideiubente;
- dati identificativi del documento di fideiussione (almeno n. protocollo e data ed eventualmente altri riferimenti utili);
- ammontare da escutere;
- conto su cui accreditare l'ammontare escusso.

Nel caso in cui l'effettuazione della escussione avvenga con il ritardo di 1 giorno rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

5. Il Prestatore, ricevuti i pagamenti derivanti dall'escussione della fideiussione, li accredita sui conti intestati al GME, con valuta lo stesso giorno di ricezione dei pagamenti, e dà immediata comunicazione al GME attraverso il servizio Remote Banking, per ciascuna fideiussione escussa, dei seguenti dati ed informazioni:

- denominazione o ragione sociale dell'operatore debitore garantito;
- denominazione o ragione sociale dell'istituto fideiubente;
- dati identificativi del documento di fideiussione (almeno n. protocollo e data ed eventualmente altri riferimenti utili);
- ammontare escusso.

In caso di mancato adempimento dell'istituto fideiubente, le azioni legali necessarie per recuperare le somme dovute sono intraprese dal GME, secondo quanto previsto dall'articolo 97 della Disciplina ovvero dall'articolo 68 del Regolamento della PCE.

Resta inteso che per l'attività di escussione della fideiussione non sarà addebitata alcuna spesa, come già indicato nelle Premesse del presente capitolato tecnico.

Il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro per ogni circostanza di ritardo nell'effettuazione dell'accredito dell'importo escusso superiore a 1 giorno lavorativo rispetto alla giornata di ricezione del pagamento, ferma restando comunque la necessità di garantire la medesima valuta dell'incasso, salvo che il Prestatore non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

1.2.1. Gestione periodo transitorio

Il Prestatore, a seguito dell'avvio del mercato elettrico a termine dell'energia elettrica di cui alla lettera ff) del Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico, nelle more della scadenza del termine di validità e di efficacia delle fideiussioni, come eventualmente aggiornate e modificate, già prestate dagli operatori ai sensi dell'articolo 70 del previgente Testo Integrato della Disciplina mercato elettrico (disponibile in formato .pdf sul sito www.mercatoelettrico.org, sezione bandi di gara), si impegna a verificare la conformità della comunicazione di "estensione di efficacia della fideiussione per il mercato elettrico a termine dell'energia elettrica", eventualmente presentata dall'operatore secondo il seguente fac-simile:

fac-simile

Modello di estensione di efficacia della fideiussione per il mercato elettrico a termine dell'energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro (MTE)

Spett. le

Gestore del mercato elettrico

s.p.a.

Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma

....., lì

Premesso che:

La Banca, filiale di, con sede legale in, C.F., P.I., iscritta al Registro delle Imprese al n., iscritta all'Albo delle banche al n., capitale sociale Euro, in persona dei suoi legali rappresentanti (nel seguito: la Banca),

ha prestato in data..... la fideiussione (rif. n.....) in favore del GME come eventualmente aggiornata con il modello di lettera di aggiornamento del/..../... (compilare il campo solo in caso di aggiornamento e se presenti più aggiornamenti compilare solo con i dati dell'ultimo):

Considerato che:

- la fideiussione in premessa, come eventualmente aggiornata, è stata prestata a garanzia della regolazione dei pagamenti degli importi risultanti dalla liquidazione delle partite economiche originate sul mercato del giorno prima (MGP), sul mercato di aggiustamento (MA) e/o sulla piattaforma dei conti energia a termine, nei termini ed alle condizioni nella stessa specificati;
- con D.M. sono state approvate le modifiche al Testo integrato della disciplina del mercato elettrico che hanno introdotto, *inter alia*, nell'ambito del mercato elettrico, il mercato a termine dell'energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro (nel seguito MTE);

- l'articolo 83 del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico approvato con D.M..... (nel seguito Disciplina) prevede anche ai fini della presentazione di offerte sul MTE il rilascio da parte degli operatori di una garanzia fideiussoria di cui agli allegati 3 e/o 5 della Disciplina a favore del GME;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

La Banca, nelle more della scadenza del termine di validità ed efficacia della fideiussione (rif. n.....) come eventualmente aggiornata con lettera del .../..../.... (*compilare il campo solo in caso di aggiornamento*), estende la predetta fideiussione a garanzia della liquidazione delle partite economiche effettuata, ai sensi della Disciplina, a seguito dell'accettazione di offerte presentate sul MTE e relative a contratti a termine aventi periodo di consegna compreso nel periodo di validità e di efficacia della fideiussione medesima .

Per quanto qui non diversamente disposto restano valide le condizioni indicate nella fideiussione (rif. n.....) come eventualmente aggiornata con lettera del .../..../.... (*compilare il campo solo in caso di aggiornamento, nonché le disposizione di cui alla Disciplina.*

Denominazione della Banca
Firme dei legali rappresentanti

N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nel caso in cui l'operatore intenda estendere la garanzia finanziaria, presentata a copertura degli acquisti sul mercato del giorno prima (MGP), sul mercato di aggiustamento (MA) e/o sulla piattaforma dei conti energia a termine (PCE), agli obblighi derivanti dalle negoziazioni sul mercato elettrico a termine dell'energia elettrica (MTE), può presentare al Prestatore apposita richiesta utilizzando il modello sopra riportato. Alla presentazione del modello da parte di un operatore, il Prestatore, entro il giorno lavorativo successivo verifica la

completezza e la conformità dello stesso e provvede a comunicare l'esito sia al GME che all'operatore.

La comunicazione è effettuata dal Prestatore nel seguente modo:

I. *nel caso di estensione con esito positivo*, mediante l'invio, attraverso messaggio di posta elettronica, entro le ore 17,00, di un *file*, in formato xls contenente, con riferimento all'operatore che ha presentato la fideiussione, i seguenti dati ed informazioni:

- denominazione o ragione sociale;
- istituto fideiubente;
- dati identificativi del documento di fideiussione aggiornato (almeno n. protocollo e data ed eventualmente altri riferimenti utili);
- ammontare garantito dalla fideiussione, con il dettaglio delle voci di cui alle lettere i), ii) e iii) del modello di fideiussione;
- periodo di validità della fideiussione;
- note;
- specifica dei mercati per i quali la fideiussione è stata presentata.

II. *nel caso di estensione con esito negativo*, mediante trasmissione a mezzo telefacsimile di copia della comunicazione di esito negativo inviata all'operatore e al GME.

CAPITOLO 2

Modalità tecniche ed operative di fornitura del servizio di tesoreria per i mercati per l'ambiente - Servizio di regolazione dei pagamenti

Il servizio di regolazione dei pagamenti, da svolgersi con riferimento ai conti correnti di cui alle lettere C., D. ed E. delle Premesse, è costituito dalle seguenti attività:

- a) ricezione dei versamenti effettuati dagli operatori;
- b) effettuazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori;
- c) comunicazione al GME dei versamenti e dei pagamenti rispettivamente ricevuti ed effettuati, di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sui conti intestati al GME e denominati in Euro.

1. Il Prestatore comunica al GME gli importi versati dagli operatori. Tale comunicazione deve essere effettuata dal Prestatore al GME entro le ore 16,30 del giorno lavorativo precedente a ciascuna sessione di mercato attraverso il *Servizio Remote Banking* ovvero, in caso di richiesta del GME, mediante comunicazione a mezzo telefacsimile di un documento che contenga, con riferimento a ciascun operatore, l'indicazione dell'importo da quest'ultimo versato su uno dei conti correnti di cui alle precedenti lettere C, D ed E delle Premesse, entro il termine sopraindicato.
Nel caso di ritardo nell'effettuazione della comunicazione rispetto all'orario indicato il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che esso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

2. Le disposizioni di pagamento, con l'esclusione di quelle relative al mercato delle unità di emissione di gas effetto serra, sono effettuate dal GME entro le ore 16,00 di un giorno lavorativo, tramite l'invio, attraverso le funzionalità del *Servizio Remote Banking* di un *file*, in formato *cbi*, contenente i seguenti dati ed informazioni:
 - a) denominazione o ragione sociale dell'operatore creditore;
 - b) codice identificativo dell'operatore ai fini della partecipazione al mercato;
 - c) codice identificativo delle transazioni a cui il pagamento si riferisce (*attribuito dal sistema informatico del mercato*);
 - d) ammontare dei pagamenti e coordinate bancarie del beneficiario (ABI, CAB, n° c/c, ovvero BIC, IBAN)
 - e) causale del pagamento;
 - f) valuta del pagamento (beneficiario).

3. I pagamenti relativi alle disposizioni di cui al precedente punto 2 sono effettuati dal Prestatore il giorno lavorativo successivo a quello dell'invio delle disposizioni medesime, con valuta beneficiario lo stesso giorno di lavorazione, salvo diversa specifica indicazione da parte del GME. Resta inteso che qualora il Prestatore non effettui tali pagamenti entro i termini previsti, la valuta da applicare al beneficiario è quella indicata dal GME.
Nel caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti superiore a 1 giorno rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che

esso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

4. Le disposizioni di pagamento relative al mercato delle unità di emissione di gas effetto serra sono effettuate dal GME entro le ore 19,00 di un giorno lavorativo, tramite l'invio, attraverso le funzionalità del *Servizio Remote Banking* di un *file*, in formato *cbi*, contenente i seguenti dati ed informazioni:
 - a) denominazione o ragione sociale dell'operatore creditore;
 - b) codice identificativo dell'operatore ai fini della partecipazione al mercato;
 - c) codice identificativo delle transazioni a cui il pagamento si riferisce (*attribuito dal sistema informatico del mercato*);
 - d) ammontare dei pagamenti e coordinate bancarie del beneficiario (ABI, CAB, n° c/c, ovvero BIC, IBAN)
 - e) causale del pagamento;
 - f) valuta del pagamento (beneficiario).

5. I pagamenti relativi alle disposizioni di cui al precedente punto 4, sono effettuati il giorno lavorativo successivo a quello di invio delle disposizioni medesime, con valuta beneficiario lo stesso giorno di lavorazione, salvo diversa specifica indicazione da parte del GME. Resta inteso che qualora il Prestatore non effettui tali pagamenti entro i termini previsti, la valuta da applicare al beneficiario è quella indicata dal GME. Nel caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti superiore a 1 giorno rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che esso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

6. Con riferimento alle disposizioni di pagamento effettuate mediante *il Servizio Remote Banking*, di cui ai precedenti punti 2 e 4, il Prestatore renderà disponibile attraverso la stesse funzionalità del Servizio la conferma dell'avvenuto pagamento.

Per i conti correnti in oggetto il Prestatore si impegna a fornire l'aggiornamento in tempo reale dei movimenti sul sistema di Remote Banking, contestualmente alla ricezione dei flussi sui propri sistemi informatici, sia in entrata che in uscita.

CAPITOLO 3

Modalità tecniche ed operative di fornitura del servizio di tesoreria inerente le attività di gestione corrente aziendale extra-mercato - Servizio di regolazione dei pagamenti

1. Bonifici Fornitori Ordinari

Il GME, attraverso il servizio *Remote Banking*, inserisce tutti i dati ed informazioni relativi a ciascun fornitore:

- denominazione o ragione sociale;
- dati bancari relativi al conto su cui addebitare il pagamento (ABI, CAB, n° c/c, ovvero BIC, IBAN);
- dati bancari relativi al conto su cui accreditare il pagamento (ABI, CAB, n° c/c, ovvero BIC, IBAN);
- ammontare del pagamento dovuto;
- valuta del pagamento per il beneficiario;
- causale del pagamento;

e li trasmette con flusso telematico al Prestatore. L'esecuzione dei bonifici sarà effettuata dal Prestatore alla ricezione dei flussi. Nel caso in cui la valuta per il beneficiario coincida con la data di disposizione, il GME invia al Prestatore i bonifici entro le ore 15,30, fatti salvi i casi in cui si presenti la necessità di applicare una valuta antergata. Resta inteso che qualora il Prestatore non effettui tali pagamenti entro i termini previsti, la valuta da applicare al beneficiario è quella indicata dal GME.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti superiore a 1 giorno rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che esso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

2. Bonifici Fornitori Veloci

Il GME, attraverso il servizio *Remote Banking*, inserisce tutti i dati ed informazioni relativi a ciascun fornitore:

- denominazione o ragione sociale;
- dati bancari relativi al conto su cui addebitare il pagamento (ABI, CAB, n° c/c, ovvero BIC, IBAN);
- dati bancari relativi al conto su cui accreditare il pagamento (ABI, CAB, n° c/c, ovvero BIC, IBAN);
- ammontare del pagamento dovuto;
- valuta del pagamento per il beneficiario;
- causale del pagamento;

e li trasmette con flusso telematico al Prestatore. L'esecuzione dei bonifici sarà effettuata dal Prestatore alla ricezione dei flussi con medesima valuta. Il GME invia al Prestatore i bonifici nazionali entro le ore 16,00. Resta inteso che qualora il Prestatore non effettui tali pagamenti entro i termini previsti, la valuta da applicare al beneficiario è quella indicata dal GME.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti superiore a 1 giorno rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che esso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. Resta inteso che il Prestatore dovrà in ogni caso garantire la valuta indicata dal GME. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

3. Bonifici Fornitori Estero CBI

Il GME, attraverso il servizio *Remote Banking*, inserisce tutti i dati ed informazioni relativi a ciascun fornitore:

- denominazione o ragione sociale;
- divisa utilizzata;
- dati bancari relativi al conto su cui addebitare il pagamento (ABI, CAB, n° c/c, ovvero BIC, IBAN);
- dati bancari relativi al conto su cui accreditare il pagamento (ABI, CAB, n° c/c, ovvero BIC, IBAN);
- ammontare del pagamento dovuto;
- valuta del pagamento per il beneficiario;
- causale del pagamento;

e li trasmette con flusso telematico al Prestatore. L'esecuzione dei bonifici sarà effettuata dal Prestatore alla ricezione dei flussi. Nel caso in cui la valuta per il beneficiario coincida con la data di disposizione, il GME invia al Prestatore i bonifici entro le ore 13,00. Resta inteso che qualora il Prestatore non effettui tali pagamenti entro i termini previsti, la valuta da applicare al beneficiario è quella indicata dal GME.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti superiore a 1 giorno rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che esso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. Resta inteso che il Prestatore dovrà in ogni caso garantire la valuta indicata dal GME. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

4. Bonifici Fornitori Extra-Mercato – Mandato di Pagamento

La comunicazione è effettuata dal GME, con almeno quattro giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza dei pagamenti, mediante l'invio al Prestatore, attraverso il servizio *Remote Banking*, di un file, in formato txt contenente per ciascun ordine di pagamento a favore dei fornitori, i seguenti dati ed informazioni relativi a ciascun fornitore:

- denominazione o ragione sociale;
- dati bancari relativi al conto su cui addebitare il pagamento (ABI, CAB, n° c/c, ovvero BIC, IBAN);
- dati bancari relativi al conto su cui accreditare il pagamento (ABI, CAB, n° c/c, ovvero BIC, IBAN);
- ammontare del pagamento dovuto;
- valuta dei pagamenti per i beneficiari;
- causale del pagamento.

L'esecuzione dei bonifici sarà effettuata dal Prestatore alla ricezione dei flussi, con valuta corrispondente a quella indicata in ciascun ordine di pagamento. Resta inteso che qualora il Prestatore non effettui tali pagamenti entro i termini previsti, la valuta da applicare al beneficiario è quella indicata dal GME.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti superiore a 1 giorno rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che esso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. Resta inteso che il Prestatore dovrà in ogni caso garantire la valuta indicata dal GME. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

5. Bonifici Stipendi

Il sistema scelto dal GME per il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti prevede l'accreditamento delle competenze stesse in conti correnti presso una qualsiasi dipendenza del Prestatore o presso altri istituti di credito. La comunicazione è effettuata dal GME con almeno quattro giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza dei pagamenti, mediante l'invio al Prestatore, attraverso il *Servizio Remote Banking*, di un file, in formato txt contenente per ciascun ordine di pagamento a favore dei dipendenti, i seguenti dati ed informazioni relativi a ciascun dipendente:

- cognome, nome, indirizzo;
- dati bancari relativi al conto su cui addebitare il pagamento (ABI, CAB, n° c/c, ovvero BIC, IBAN);
- dati bancari relativi al conto su cui accreditare il pagamento (ABI, CAB, n° c/c, ovvero BIC, IBAN);
- ammontare del pagamento dovuto;
- valute dei pagamenti per i beneficiari;
- causale del pagamento.

Si precisa inoltre che la valuta di addebito per il GME, dovrà essere:

- pari alla valuta riconosciuta al beneficiario del pagamento, per i bonifici a favore di conti correnti aperti presso il Vostro Gruppo;
- antecedente di un giorno rispetto alla valuta riconosciuta al beneficiario del pagamento, per i bonifici a favore di conti correnti aperti presso altri istituti di credito.

L'esecuzione dei bonifici sarà effettuata dal Prestatore alla ricezione dei flussi, con valuta corrispondente a quella indicata in ciascun ordine di pagamento. Resta inteso che qualora il Prestatore non effettui tali pagamenti entro i termini previsti, la valuta da applicare al beneficiario è quella indicata dal GME.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti superiore a 1 giorno rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che esso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. Resta inteso che il Prestatore dovrà in ogni caso garantire la valuta indicata dal GME. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

6. F24 On-Line

Il GME, attraverso il *Servizio Remote Banking*, inserisce on-line i dati di ciascuna delega in apposite maschere che riproducono fedelmente le diverse sezioni del modello F24 cartaceo specificando il conto su cui deve essere addebitato l'importo relativo al pagamento delle imposte e dei contributi e la data di pagamento. A tal proposito, si precisa che il Prestatore dovrà far parte delle banche che hanno aderito al servizio di pagamento F24 via internet. In merito alla valuta di addebito per il GME, si precisa che la stessa dovrà essere di tre giorni successiva alla data di pagamento dell'F24. Il Prestatore, riceve le disposizioni di pagamento, effettua i controlli formali, restituendone in formato elettronico l'esito, effettua il riversamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, addebitando in contropartita il conto corrente indicato dal GME ed invia la conferma in formato elettronico dell'avvenuto pagamento.

Le suddette disposizioni di pagamento verranno inoltrate in via telematica al Prestatore non prima del 25° giorno solare precedente a quello di scadenza ed entro le ore 24 del giorno di pagamento.

Le richieste di annullamento delle disposizioni di pagamento trasmesse di cui al presente punto 6, devono essere effettuate, tramite apposita funzione presente nel dettaglio del flusso in Storico Deleghe, entro le ore 24 del giorno di pagamento.

Unicamente per le deleghe addebitate su conti correnti in essere presso le Filiali delle Banche Abilitate, il GME può richiedere, per iscritto, l'annullamento delle disposizioni trasmesse alla Filiale presso la quale è stato sottoscritto il contratto F24 WEB entro il giorno successivo a quello di pagamento.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti superiore a 1 giorno rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che esso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. Resta inteso che il Prestatore dovrà in ogni caso garantire la valuta indicata dal GME. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

Con riferimento alle disposizioni di pagamento effettuate mediante *il Servizio Remote Banking*, di cui ai precedenti punti da 1 a 6, il Prestatore renderà disponibile attraverso la stesse funzionalità del Servizio la conferma dell'avvenuto pagamento.

A titolo informativo si segnala che per i primi 6 (sei) mesi del 2008 i pagamenti per F24 sono stati pari a un controvalore complessivo di 4.318.782,18 (quattromilionitrecentodiciottomilasettecentottantadue/18).

Per il conto corrente in oggetto il Prestatore si impegna a fornire l'aggiornamento in tempo reale dei movimenti sul sistema di Remote Banking, contestualmente alla ricezione dei flussi sui propri sistemi informatici, sia in entrata che in uscita.

CAPITOLO 4

Modalità tecniche comuni

1. Il Prestatore informa il GME, entro 4 (quattro) ore , dal verificarsi dell'inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o a qualunque altro evento che possa determinare la mancata o inesatta prestazione dei servizi, mediante messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, all'indirizzo *e-mail* contab@mercatoelettrico.org.

Tale messaggio riporta:

- l'indicazione dettagliata dell'inconveniente o anomalia operativa verificatasi;
- le ragioni di tale anomalia e le azioni che si intendono intraprendere al fine della sua soluzione;
- i tempi previsti per il ripristino delle funzionalità.

Il Prestatore, a fronte del verificarsi di qualsiasi inconveniente o anomalia operativa, nelle more della risoluzione degli stessi, mette a disposizione le proprie risorse di back office al fine di dare in ogni caso corso all'esecuzione delle prestazioni richieste nel rispetto della tempistica prevista dal presente capitolato tecnico.

2. Lo scambio di dati e di informazioni tra il GME e il Prestatore, relativi al Servizio di gestione delle garanzie finanziarie, è effettuato in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l'autenticità.
3. Lo scambio dei dati e di informazioni tra il GME ed il Prestatore relativi al servizio di regolazione dei pagamenti è effettuato in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l'autenticità, mediante canali protetti.
4. Il Prestatore è tenuto a rendere disponibile, senza alcun onere per il GME, un servizio di Remote Banking tramite il quale, in modalità "on-line" il GME può accedere, in tempo reale, a tutte le informazioni che caratterizzano il servizio stesso e, più in generale, la propria posizione contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il sistema di "Internet Banking" dovrà fornire informazioni in merito alla situazione contabile di tutti i conti che il GME intrattiene anche presso altri Istituti di Credito. Per

accedere a tale servizio sarà necessario che le altre banche presso le quali il GME è cliente trasmettano i necessari flussi telematici presso il Prestatore una volta perfezionata la documentazione autorizzativa. Il sistema dovrà altresì consentire:

- la trasmissione di flussi da casella Conto Corrente CBI per permettere al GME di ricevere tutti i files CBI inviati dalla banca, al fine di alimentare l'applicativo SAP per la chiusura dei conti transitori;
- lo "Scarico dati in formato Excel". Tale funzione permette al GME di esportare tutti i dati bancari relativi a tutti i conti che intrattiene riferiti ad un determinato lasso di tempo, in formato Excel.

Si ribadisce, inoltre, quanto già precisato nel paragrafo 1.1 e 1.1.1 del Capitolo 1 e nei Capitoli 2 e 3 in merito ai conti correnti bancari intestati al GME, per i quali il Prestatore si impegna a fornire l'aggiornamento in tempo reale dei movimenti sul sistema di Remote Banking, contestualmente alla ricezione dei flussi sui propri sistemi informatici, sia in entrata che in uscita.

Con l'obiettivo di differenziare i livelli autorizzativi per le varie funzioni del GME, il servizio dovrà consentire la personalizzazione degli accessi.

N.B. Il testo integrato della disciplina del mercato elettrico ed i regolamenti richiamati nel presente documento sono liberamente consultabili al seguente indirizzo:

[www.mercatoelettrico.org/sezione bandi gara](http://www.mercatoelettrico.org/sezione%20bandi%20gara).